



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 31/5 del 13.10.2022**

**Concessione di aiuti alle imprese zootecniche per l'acquisto di antiparassitari da utilizzarsi nella lotta all'insetto vettore della Febbre catarrale (Blue tongue) a tutela del patrimonio ovi-caprino.**

**Modalità e criteri di attuazione dell'art. 13, comma 42, della L.R. n. 17/2021**

### **Premessa**

L'art. 13, comma 42, della L.R. n. 17/2021, prevede la concessione di aiuti alle imprese zootecniche per l'acquisto di repellenti antiparassitari (ectoparassitidici) da utilizzarsi nella lotta agli insetti vettori della Febbre catarrale (Blue tongue) a tutela del patrimonio ovi-caprino.

Con la deliberazione n. 50/24 del 28 dicembre 2021 è stata attribuita all'Agenzia LAORE Sardegna la competenza per l'attuazione dell'intervento, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel presente documento.

### **Beneficiari e oggetto dell'aiuto**

I beneficiari degli aiuti sono le imprese zootecniche con allevamento ovino e caprino che comprovino l'acquisto effettuato tra la data del primo focolaio (3 agosto 2021) e il 31 dicembre 2021 di ectoparassitidici efficaci nei confronti degli insetti vettori del virus della Blue tongue per la somministrazione ai propri capi ovi-caprini.

È concesso il rimborso di un quantitativo massimo di antiparassitario pari ad un numero di trattamenti che, in base alle indicazioni presenti nel foglio illustrativo di ciascun medicinale, sono stati necessari a proteggere i capi aziendali (farà fede il numero dei capi registrati nella Banca Dati Nazionale di Teramo) dalle punture degli insetti vettori della Blue tongue per un periodo massimo di 8 mesi.

Sono ammissibili al rimborso tutti i medicinali ectoparassitidici aventi principi attivi efficaci nella lotta agli insetti vettori della Febbre catarrale (Blue tongue) a tutela del patrimonio ovi-caprino, somministrati nel rispetto delle prescrizioni e istruzioni di somministrazione del medico veterinario aziendale.

**Requisiti:** gli aiuti saranno concessi alle aziende zootecniche (imprese singole o associate) di ovini e/o caprini:

- a) Iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) Iscritte alla Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDN Teramo), sezione degli ovi-caprini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Soglia minima:** per accedere agli aiuti la soglia minima di spesa è pari a euro 100,00 calcolati indipendentemente dall'orientamento produttivo e sui capi di qualunque categoria.

### **Entità dell'aiuto**

L'entità dell'aiuto è pari al 100% delle spese sostenute da ciascuna azienda zootecnica ovicaprina nel 2021 per l'acquisto di un quantitativo di antiparassitari utile, in base alle indicazioni presenti nel foglio illustrativo di ciascun antiparassitario, a proteggere i capi aziendali dalle punture degli insetti vettori per un periodo di otto mesi.

L'importo massimo verrà dunque così calcolato:

€ 1,50 per capo x n. capi trattati x n. trattamenti utili per 5 mesi = importo rimborsabile

### **Modalità e criteri di erogazione degli aiuti**

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto l'Agenzia Laore Sardegna predispone un apposito avviso pubblico e identifica un periodo congruo per la presentazione delle domande. Laore evade le richieste dei beneficiari in base all'ordine cronologico protocollare fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'aiuto verrà erogato previa verifica dei requisiti di accesso, della soglia minima, dei documenti contabili e quanto altro necessario per l'istruttoria della pratica come meglio definito in sede di avviso pubblico.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere stati effettuati tutti con bonifico bancario o con altra forma tracciabile.

Il rimborso delle spese sostenute, sarà subordinato al rispetto dei massimali fissati dal Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti de minimis nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal Decreto assessoriale 3128 DECA 30 del 28 agosto 2020.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a ciascuna "impresa unica", come definito dall'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di euro 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).